

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Reg. int. 84

PROCEDURA APERTA, EX ART 60 DEL D.L.GS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO, CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO DI 48 MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 ANNI. CIG 926515796C. VERBALE QUARTA SEDUTA.

L'anno duemilaventidue, addì 6 del mese di dicembre alle ore 12,16 in Monza, Palazzo Municipale - sala riunioni C.U.A. - si svolge la seduta relativa alla procedura indicata in epigrafe in forma riservata.

Premesso:

- che in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 952 del 10/6/2022 e n.1124 del 4/7/2022, è stata indetta la procedura aperta, mediante Sintel - ID n. 157658947 - per l'affidamento dell'appalto, con ridotto impatto ambientale, del servizio globale di manutenzione e gestione del verde pubblico per un periodo di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni;

- che il valore complessivo presunto dell'appalto è pari a € 16.118.369,46 oltre I.V.A. come di seguito specificato:

- per il periodo di anni 4: € 7.248.152,00 oltre I.V.A. a base di gara (di cui quota a canone € 5.516.000,00 oltre I.V.A. e quota extra canone € 1.732.152,00 oltre I.V.A.) + € 144.963,04 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l'importo della manodopera è pari a € 3.405.896,38;

- per eventuale rinnovo di ulteriori anni 4: € 7.248.152,00 oltre I.V.A. a base di gara (di cui quota a canone € 5.516.000,00 oltre I.V.A. e quota extra canone € 1.732.152,00 oltre I.V.A.) + € 144.963,04 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l'importo della manodopera è pari a € 3.405.896,38;
 - per eventuale proroga di mesi 6: € 906.019,00 oltre I.V.A. a base di gara (di cui quota a canone € 689.500,00 oltre I.V.A. e quota extra canone € 216.519,00 oltre I.V.A.) + € 18.120,38 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l'importo della manodopera è pari a € 425.737,05;
 - per eventuale svolgimento servizi analoghi di cui all'art. 63, comma 5 del Codice dei Contratti: € 400.000,00 oltre I.V.A. + € 8.000,00 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; L'importo della manodopera è pari a € 66.572,59;
- che l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che entro il termine fissato nel bando di gara (h. 12,00 del 26/09/2022) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, n.6 offerte, che vengono riportate secondo l'ordine di caricamento sulla piattaforma, con il numero di protocollo informatico (ID) attribuito da Sintel:
1. CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL - MILANO - in R.T.I. con CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA;
 2. ISAM SRL - ROMA;
 3. CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. - ROMA - in RTI con INTERGEOS S.r.l.;

4. CS&L CONSORZIO- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CAVENAGO DI BRIANZA (MB) in R.T.I. con DEMETRA S.C.S. ONLUS - DEMETRA SPECIALIST SRL;

5. EUROAMBIENTE SRL - PISTOIA (PT);

6. TI-EFFE Service S.r.l. in R.T.I. con Malacrida AVC S.r.l. e BARONCHELLI S.r.l.;

- che in data 27/09/2022 si è tenuta la prima seduta pubblica in cui si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa di:

- R.T.I. CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL / CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA Soc. Coop. Soc.: ammesso con riserva;

- ISAM S.r.l.: ammesso con riserva;

- R.T.I. CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. / INTERGEOS S.r.l.: ammesso con riserva, dando atto che la documentazione amministrativa delle consorziate non è stata esaminata;

- che in data 25/10/2022 è stata fissata la seconda seduta pubblica per il proseguimento dell'esame della documentazione amministrativa di:

-CS&L CONSORZIO- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE in R.T.I. con DEMETRA S.C.S. ONLUS e DEMETRA SPECIALIST S.r.l.: ammesso con riserva;

-EUROAMBIENTE S.r.l.: AMMESSO;

-TI-EFFE Service S.r.l. in R.T.I. con Malacrida AVC S.r.l. e BARONCHELLI S.r.l.: ammesso con riserva;

- che in data 28/11/2022 si è svolta la seduta riservata per lo scioglimento delle riserve;

- che in data odierna si svolge la seduta riservata per il prosieguo dei lavori relativi allo scioglimento delle riserve.

Tutto ciò premesso sono presenti l'Arch. Alberto Gnoni Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza, il R.U.P. dott. Agr. Gabriele Cristini Responsabile del Servizio Gestione del Verde del Comune di Monza, la dott.ssa Antonella Sabatini e la dott.ssa Loredana Pisacane del Servizio della Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza, in qualità di testimoni.

Si procede, quindi, allo scioglimento delle riserve nei termini seguenti:

ISAM S.r.l.: con nota prot. n. 186137 del 19/10/2022, la stazione appaltante ha proceduto ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, assegnando al concorrente il termine perentorio del 25/10/2022.

Il concorrente ha riscontrato nei termini la richiesta della stazione appaltante con nota del 25/10/2022 prot. n. 189628, confermando che per tutti i servizi dichiarati, *“ancorché riportanti in oggetto il solo diserbo o contenimento della vegetazione infestante”*, risultano presenti *“altre tipologie di prestazioni tra le quali, spollonature, sfalcio di svincoli e spartitraffico, potature di rami che invadono la carreggiata, taglio canneti ecc...”*.

In relazione alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, ~~del D. Lgs. n. 50/2016~~, ~~del D. Lgs. n. 50/2016~~, si evidenzia quanto segue.

Il concorrente ha prodotto ~~il verbale del decreto penale di condanna n. 102019 del Tribunale di Civitavecchia~~, che attiene ad un reato ~~contravvenzionale~~ per cui è prevista la pena dell'ammenda, dall'esame del documento fornito, risulta che ~~l'illecito è stato rilevato nel corso di un sopralluogo del personale dell'ARPA nell'ambito di un'ispezione finalizzata al rilascio del certificato EMAS su iniziativa della~~

[redacted]

Il concorrente ha prodotto la copia del verbale dell'ispezione nonché la relazione predisposta per l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi e dell'osservanza delle prescrizioni, nonché la copia del certificato EMAS emesso in data posteriore all'evento.

Trattandosi di una violazione di natura contravvenzionale, tenuto conto del valore non elevato dell'ammenda e della documentazione relativa al ripristino dello stato dei luoghi, si ritiene che l'illecito dichiarato non sia connotato da elementi di gravità tali da incidere negativamente sulla moralità professionale dell'operatore economico *de quo*.

In merito alle penali dichiarate e comminate da AMA nell'ambito dell'appalto del "servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento o presso aree di trasferimento di rifiuti organici, multimateriale, leggero, cassette in plastica, vetro, carta e cartone."

esaminata la documentazione prodotta dal concorrente, esaminati gli atti del Giudizio Civile pendente dinanzi al Tribunale di Roma N.RO. 35568/2020, si ritiene che quanto dichiarato non assuma rilievo ostativo alla partecipazione in quanto:

- 1) l'applicazione letterale della previsione contrattuale è stata ritenuta dal C.T.U. riconducibile "all'individuazione di una penale per mancato stato passivo, oggettivamente sproporzionata rispetto al prezzo contrattuale del singolo passaggio..", determinando, a parere del C.T.U., una rimodulazione dell'importo delle penali;
- 2) l'appalto, nell'ambito del quale sono state comminate le citate penali è di natura diversa da quello oggetto del presente affidamento;

3) la controversia pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma (N.R.G. n. 2060/2021), concerne specifiche attività di esecuzione contrattuale di natura tecnica strettamente connesse a modalità prestazionali di svolgimento del “servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento o presso aree di trasferimento di rifiuti organici multimateriale, leggero, cassette in plastica, vetro, carta e cartone”.

Rispetto alle ulteriori richieste di cui alle lettere D) - F) della nota prot. n. 186137 del 19/10/2022, verranno richieste al concorrente ulteriori precisazioni.

Il concorrente rimane ammesso con riserva.

TI-EFFE Service S.r.l. in R.T.I. con Malacrida AVC S.r.l. e BARONCHELLI S.r.l.: con nota prot. n. 206133 del 21/11/2022, la stazione appaltante ha proceduto ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, assegnando al concorrente il termine perentorio del 25/11/2022.

Con nota prot. n. 209796/2022, il concorrente ha riscontrato nei termini le richieste della stazione appaltante.

Rispetto all'importo della cauzione provvisoria, dato atto delle prescrizioni di cui al punto 9 del Disciplinare di gara, verrà richiesto al raggruppamento di procedere alla integrazione sulla base anche delle eventuali riduzioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

TI-EFFE Service S.r.l.

Con riferimento alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, c. 11 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, si richiama l'art. 80, c. 11 della medesima fonte di regolazione, che espressamente esclude l'applicabilità

del medesimo art. 80 per il caso [redacted]
[redacted] affidata ad un Amministratore Giudiziario; nel caso in esame, in data
16/5/2022, è stato disposto il sequestro preventivo dell'intero compendio
aziendale di TI-EFFE Service S.r.l., delle quote ed è stato nominato un
custode delle quote e Amministratore Giudiziario della società [redacted]

l'art. 80, c. 11, del D. Lgs. n.50/2016 espressamente stabilisce: *“Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 [ora trasfuso nell'art. 240 bis c.p.; n.d.a.] o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”*.

Evidenziato che è scopo precipuo del sequestro e della nomina dell'Amministratore Giudiziario di consentire la prosecuzione dell'impresa sequestrata o confiscata, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n.159/2011, si evidenzia che anche il Giudice delle Indagini Preliminari, nel ratificare la nomina dell'Amministratore Giudiziario, ha espressamente previsto che ciò fosse volto a *“garantire la continuità dell'attività d'impresa ed evitare la perdita di valore del compendio sequestrato”*.

Pertanto, si ritiene l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80, c. 5, art. c) e bis) c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Rispetto al requisito di capacità tecnica dichiarato, la TI-EFFE Service S.r.l.

confronti della società l'inadempimento trattandosi di vicende professionali datate.

Pertanto, essendo il provvedimento ~~di risoluzione del contratto~~ ed essendo stato pubblicato il bando di gara della procedura *de qua* in data 29/7/2022, risulta decorso il termine triennale come *ut supra* stabilito direttiva eurounitaria e dall'art. 80, c. 10-bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

Rispetto alle ~~n. 3 pendenze fiscali~~, l'impresa Malacrida A.V.C. S.r.l. ha precisato le date dei provvedimenti di rateizzazione che risultano antecedenti alla data di pubblicazione della procedura di gara in argomento.

Con riferimento ai n. 3 contratti analoghi dichiarati quale requisito di capacità tecnica, l'impresa ha precisato che per i contratti conclusi con il Comune di Bernareggio e di Brugherio non è stato necessario procedere allo scorporo del valore dei servizi non analoghi; per il contratto concluso con il Comune di Bergamo, la mandante ha precisato il valore epurato dell'importo relativo alle prestazioni non analoghe. Pertanto, la mandante ha dettagliato la manutenzione del verde.

BARONCHELLI Costruzioni Generali S.r.l.:

Rispetto alle ~~pendenze fiscali~~ dichiarate, la mandante ha precisato le date dei provvedimenti di rateizzazione che risultano antecedenti alla data di pubblicazione del bando di cui alla procedura di gara in argomento.

In merito all'~~esclusione comminata dal Comune di Milano~~, si precisa che trattasi di un provvedimento del ~~14/6/2019~~, adottato, pertanto, ben oltre il triennio, da computarsi tenendo conto sia della data del provvedimento che di quella di pubblicazione del bando, trovando applicazione il limite

di operatività posto dall'art. 57, § 7 della direttiva 2014/24/UE, con conseguente impossibilità di rilevare nei confronti della società l'inadempimento trattandosi di vicende professionali datate.

Pertanto, essendo ~~il provvedimento del 14/6/2019~~ ed essendo stato pubblicato il bando di gara della procedura *de qua* in data 29/7/2022, risulta decorso il termine triennale come *ut supra* stabilito direttiva eurounitaria dell'art. 80 c. 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Rispetto alla richiesta di cui al punto 3) della nota prot. n. 206133 del 21/11/2022, verranno richieste ulteriori precisazioni.

Rispetto al ~~provvedimento di esclusione adottato dal Comune di Como del 10/9/2021~~, si segnala che lo stesso è stato adottato ~~per mancanza dei requisiti speciali di fornimento di mezzi ed attrezzature richiesti per l'esecuzione dell'appalto dei servizi~~ neve. In merito, preso atto della regolare dichiarazione della stessa, si ritiene che l'esclusione *de qua* si riferisca - e si concluda - all'interno della procedura di gara in cui è maturata senza produrre un ulteriore effetto (c.d. a cascata) escludente nell'ambito delle altre, in adesione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui *"se un'amministrazione aggiudicatrice dovesse essere automaticamente vincolata da una valutazione effettuata da un terzo, le sarebbe probabilmente difficile accordare un'attenzione particolare al principio di proporzionalità al momento dell'applicazione dei motivi facoltativi di esclusione"*.

Rispetto ai n. 2 contratti analoghi dichiarati quale requisito di capacità tecnica, l'impresa ha precisato che nell'importo indicato non erano ricompresi i servizi non analoghi. Pertanto, la mandante ha dettagliato la

manutenzione del verde.

Il concorrente rimane ammesso con riserva.

Alle ore 14,10 termina la seduta riservata,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P.

dott. agr. Cristini Gabriele

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Arch. Alberto Gnoni

I testimoni

dott.ssa Antonella Sabatini

dott.ssa Loredana Pisacane

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii